



Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 23, rubrica

Competenze

Inserire gli art. 23a–23c prima del titolo della sezione 5

Art. 23a Uso dei media sociali

¹ Le unità amministrative possono gestire propri profili nei media sociali allo scopo di diffondere informazioni se:

- a. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera;
- b. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.

² Le informazioni diffuse nei media sociali devono essere disponibili in linea di principio anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque.

³ Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche utili alla comunicazione con il pubblico e che consentono agli utenti di condividere contenuti.

¹ RS 172.010.1

Art. 23b Gestione di profili interattivi

¹ Le unità amministrative possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se su tali profili:

- a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contributi;
- b. le unità amministrative possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti; e
- c. le unità amministrative possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti.

² Esse garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i propri profili.

Art. 23c Moderazione di profili interattivi

¹ Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere contributi:

- a. se hanno motivi concreti per credere che:
 1. incitano a commettere delitti o crimini,
 2. incitano all'odio o alla violenza,
 3. ledono la personalità o l'onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,
 4. inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,
 5. contengono pubblicità commerciale, oppure
 6. sono generati automaticamente; oppure
- b. che sono reiterati e:
 1. sono manifestamente inappropriati, oppure
 2. sono manifestamente falsi sul piano materiale e sussistono motivi concreti per ritenere che servono alla disinformazione.

² Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.

³ In caso di violazioni reiterate o particolarmente gravi, l'unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni.

⁴ Allo scadere della durata prevista per il blocco, se l'utente lo richiede, il blocco è tolto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi